

Condizioni generali di vendita di Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Aggiornato a: giugno 2024

1. Disposizioni generali

Qualsiasi offerta, transazione di vendita e fornitura ad aziende avviene esclusivamente sulla base delle condizioni seguenti (nel prosieguo "CGV") di Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG (nel prosieguo il "Venditore"), sempre che esse non siano emendate da accordi scritti tra Acquirente e Venditore. Le presenti CGV sostituiscono ogni altro accordo precedente sancito oralmente o per iscritto tra Venditore e Acquirente. Dette CVG non si applicano a transazioni effettuate con Consumatori secondo la definizione dell'art. 13 BGB (*Bürgerliches Gesetzbuch* - codice civile tedesco). Esse hanno valore in seno alle società del gruppo Jebsen & Jessen Hamburg qui citate: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG, Jebsen & Jessen Trading Solutions GmbH, Ruhr-Petrol GmbH, Jebsen & Jessen Life Science GmbH, Jebsen & Jessen Chemicals GmbH, Bewerma-Chemie Handels GmbH, Bodum Aussenhandels GmbH, HHTS Hanseatic Trade Service GmbH, Jebsen & Jessen International GmbH, Kumagro Europe GmbH, Jebagro USA GmbH, Jebsen & Jessen Colombia S.A.S., Jebsen & Jessen Ecuador SA, Jebsen & Jessen Invest GmbH, Dashport GmbH, GMA Garnet (Europe) GmbH.

- 1.1. Hanno comunque sempre carattere preminente le condizioni riportate nelle nostre offerte e conferme d'ordine.
- 1.2. Le presenti CGV costituiscono premessa essenziale a qualsiasi transazione futura tra Acquirente e Venditore.
- 1.3. Eventuali condizioni generali di contratto o di acquisto dell'Acquirente di tenore diverso o contrario non sono riconosciute dal Venditore, sempre che egli non ne abbia confermato per iscritto la validità. Indipendentemente dalla formulazione di tali condizioni, l'invio della merce non ne costituisce il riconoscimento, il passaggio di proprietà vero e proprio della merce ha infatti luogo esclusivamente in conformità alle presenti CGV. L'inammissibilità di condizioni contrarie alle CGV permane anche ove non sia stata espressamente rilasciata dal Venditore un'ulteriore dichiarazione all'atto della stipula del contratto o in fase successiva.

2. Offerte

- 2.1. Tutte le offerte debbono intendersi non vincolanti e, in assenza di specifiche indicazioni scritte, formulate per chilogrammo e "da stabilimento (EXW) Amburgo, Incoterms 2020" con imballaggio incluso.
- 2.2. Gli ordini dell'Acquirente hanno carattere vincolante per il Venditore solo se validati da una conferma d'ordine rilasciata da quest'ultimo in forma scritta e seguiti dalla relativa consegna.
- 2.3. Tutti i documenti di vendita e i listini prezzi devono essere oggetto di un trattamento strettamente confidenziale, che ne esclude qualsiasi divulgazione a terzi.

3. Consegne, luogo di adempimento, scadenze

- 3.1. Qualora l'offerta o la conferma d'ordine riporti clausole Incoterms, fa fede la loro versione del 2020.
- 3.2. Laddove l'Acquirente non abbia provveduto al ritiro della merce nel luogo convenuto entro tre giorni dal suo arrivo, il Venditore ha facoltà di stoccarla a spese dell'Acquirente medesimo.
- 3.3. Nel caso di transazioni concluse con la formula "da magazzino", il luogo di adempimento per entrambe le Parti contrattuali è Amburgo ("da magazzino - EXW - Amburgo, Incoterms 2020") sempre che nella conferma d'ordine o nell'offerta del Venditore non sia specificato altrimenti per iscritto. Ove la conferma d'ordine e l'offerta del Venditore sanciscano luoghi di adempimento tra loro diversi, fa fede, quale documento più aggiornato, la conferma d'ordine.
- 3.4. In tutti i casi in cui siano disposti orari di scarico, invio, partenza o arrivo delle merci o ancora dati di tale tenore anche corredati di specifiche da calendario, tali informazioni debbono intendersi come indicative. Eventuali scadenze inderogabili sono concertate solo se le relative date sono sancite come tali in un'apposita appendice scritta.
- 3.5. Il Venditore ha diritto a procedere all'invio o all'imbarco della merce oggetto della transazione suddividendola in una o più spedizioni con o senza trasbordo, sempre che tali invii parziali equivalgano ad almeno il 25% del totale ordinato.

4. Riserva di corretto approvvigionamento, impedimenti all'erogazione del servizio, forza maggiore, pandemia da COVID-19

- 4.1. In caso di ritardo nella fornitura, l'Acquirente è tenuto a concedere al Venditore una proroga adeguata di almeno due settimane, eccezion fatta nel caso in cui siano sancite clausole di diverso tenore ai punti 4.2e 4.3.
- 4.2. Qualora, per motivi non a lui ascrivibili, il Venditore non riceva, non riceva correttamente o nei termini prescritti, consegne o servizi dai propri fornitori primi o subfornitori o subappaltatori nonostante un regolare e tempestivo acquisto prima della stipula del contratto con l'Acquirente, ovvero nonostante la sussistenza di un accordo contrattuale con tali soggetti volto a consentire l'adempimento della richiesta del cliente quanto a quantità, qualità e tempistiche o, ancora, laddove sopraggiungano eventi dovuti a cause di forza maggiore e quindi impedimenti all'erogazione della prestazione non attribuibili alla responsabilità del Venditore stesso e di natura non transitoria, cioè superiore ai 14 giorni, detto Venditore è tenuto a informarne per iscritto tempestivamente l'Acquirente. In tale fattispecie, il Venditore ha facoltà di prorogare la fornitura e/o l'erogazione della prestazione di un periodo pari alla durata dell'impedimento stesso o di recedere, anche parzialmente, dal contratto in virtù della parte ancora non soddisfatta del medesimo, sempre che egli abbia fatto seguito al suddetto dovere di notifica e che egli non abbia deciso di assumersi il rischio per il mancato approvvigionamento e/o per la produzione in difetto. Delle fattispecie ascrivibili a cause di forza maggiore fanno parte pandemie, catastrofi naturali, scioperi, serrate, interventi delle autorità, scarsità di materie prime e risorse energetiche,

problemi non ascrivibili a responsabilità specifiche in fase di trasporto e di esercizio aziendale quali incendi, danni agli impianti e al sistema idrico e tutti quegli eventi avversi che, a un esame oggettivo, non sono passibili di essere stati volontariamente causati dal Venditore.

- 4.3. In presenza di un accordo che sancisca il carattere cogente di date e/o scadenze di consegna e/o di erogazione di una prestazione e ove tali specifiche siano disattese con un ritardo superiore alle quattro settimane per cause riconducibili agli eventi di cui al punto 4.2 o, ancora, nel caso in cui siano stati definiti termini non vincolanti ma il rispetto del contratto risulti oggettivamente non più auspicabile per l'Acquirente, egli ha facoltà di recedere dal contratto in virtù della sua parte non ancora soddisfatta. Non sussistono in tal caso diritti ulteriori dell'Acquirente, nella fattispecie quanto al risarcimento di eventuali danni.
- 4.4. Laddove, a causa di ripercussioni dirette o indirette della pandemia da COVID-19, il Venditore non sia in grado di prestare o di erogare nei tempi previsti le proprie prestazioni, egli è autorizzato a recedere dal contratto o a prorogare la data di esecuzione del servizio senza oneri in materia di responsabilità. Si specifica per maggiore chiarezza che l'Acquirente non ha in tal caso facoltà di disdire il contratto per eventuali ritardi dovuti direttamente o indirettamente alla pandemia da COVID-19.
- 4.5. La stipula del contratto avviene con riserva di acquisizione delle licenze di importazione ed esportazione o ancora dei permessi di esportazione necessari al Venditore. Qualora l'adempimento al contratto non possa aver luogo per la mancanza di una delle autorizzazioni o licenze sopraccitate, l'Acquirente non ha diritto ad alcun risarcimento danni o a rivendicazioni di pari tenore nei confronti del Venditore. Tale clausola non si applica alle fattispecie in cui il Venditore dovesse aver causato intenzionalmente o per incuria il mancato rilascio di tali documenti.

5. Condizioni di pagamento, compensazione, ritardo

- 5.1. Ove non concertato altrimenti in forma scritta, i prezzi del Venditore sono da intendersi "da stabilimento (EXW) Amburgo, Incoterms 2020" al netto dell'imposta sulle transazioni sancita per legge.
- 5.2. In assenza di accordi di diverso tenore, il pagamento deve essere effettuato "al netto vista fattura", applicando gli sconti pattuiti in detrazione.
- 5.3. In caso di vendite contro documenti, il pagamento deve essere immediato con la formula "netto contro documenti", sempre che non sussistano indicazioni di altro tenore nell'offerta o nella conferma d'ordine del Venditore. Ove la conferma d'ordine e l'offerta del Venditore sanciscano condizioni di pagamento tra loro differenti, fa fede, quale documento più aggiornato, la conferma d'ordine.
- 5.4. Il ricorso da parte dell'Acquirente alla compensazione o la rivendicazione di eventuali diritti di ritenzione su importi fatturati in scadenza per merci già fornite sono accolti esclusivamente ove sia da noi riconosciuta o ammessa in forza di legge l'origine di tali rivendicazioni. Il Venditore si riserva comunque in tali casi di adire le vie legali.

- 5.5. Egli ha altresì diritto a espletare consegne ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o deposito di garanzia, qualora, dopo la stipula del contratto, fosse venuto a conoscenza di circostanze passibili di ridurre drasticamente la solvibilità dell'Acquirente e di pregiudicare il pagamento dei crediti ancora in essere del Venditore in virtù del rapporto contrattuale in corso con l'Acquirente.
- 5.6. Cambiali e assegni sono accettati solo a titolo di pagamento. Spese bancarie, costi di cambio e così via sono a carico dell'Acquirente.
- 5.7. Il pagamento del prezzo d'acquisto si considera effettuato quando l'ammontare corrispondente risulta effettivamente disponibile su uno dei conti del Venditore.
- 5.8. In caso di ritardo nei pagamenti, il Venditore ha facoltà di procedere alla rescissione del contratto, alla sospensione delle forniture o all'imposizione di interessi di mora superiori di 9 punti percentuali al tasso d'interesse di base di volta in volta applicato dalla Banca Centrale Europea. Egli è altresì autorizzato a far valere una mora forfettaria di € 40 per pagamento ritardato ai sensi dell'art. 288, comma 5 BGB. È comunque fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

6. Assicurazioni

- 6.1. Qualora il Venditore adempia alla fornitura secondo le formule CIF o CIP (Incoterms 2020), egli è tenuto ad assicurare le merci con la copertura minima di volta in volta prevista dall'ICC, Institute Cargo Clauses. In caso di ricorso alla formula CIF (Incoterms 2020), si tratta di un'assicurazione sul trasporto corrispondente alla copertura minima ai sensi delle clausole (C) dell'Institute Cargo Clauses (LMA/IUA); ove si opti invece per la formula CIP (Incoterms 2020) tale assicurazione sul trasporto comprende la copertura totale (Institute Cargo Clause A) per il rischio trasmesso all'Acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto dal sito di fornitura a, quanto meno, il luogo designato.
- 6.2. Un'eventuale copertura assicurativa più ampia ha luogo esclusivamente sulla base di un accordo scritto distinto.

7. Responsabilità per vizi della merce e risarcimento danni

- 7.1. L'acquirente è tenuto a ispezionare la merce immediatamente dopo la fornitura della stessa a cura del Venditore e a dichiarare senza indugio eventuali vizi, mancanze o errori di consegna riscontrati. Possibili vizi occulti devono essere segnalati non appena individuati.
- 7.2. Ai fini del rispetto dei termini prestabiliti, fa fede la ricezione da parte del Venditore della dichiarazione del vizio riscontrato. Tale dichiarazione soggiace a obbligo di forma scritta. Per i vizi non dichiarati entro i termini suddetti, l'Acquirente non ha diritto a rivendicazione alcuna.
- 7.3. Le peculiarità nominali della merce sono definite negli accordi contrattuali. Dichiarazioni pubbliche, elogi o comunicati pubblicitari relativi alla merce stessa non costituiscono a tal fine indicazione di merito alcuna. Non possono essere oggetto di reclamo differenze minime, tecnicamente non evitabili e comunque commercialmente

usuali, quanto a qualità, assortimento, colore, peso, strutturazione o design della merce. Ove non concordato altrimenti per iscritto, l'idoneità di merci grezze a un determinato scopo di utilizzo non fa parte delle peculiarità specifiche descritte nel contratto.

- 7.4. In presenza di una dichiarazione tempestiva e fondata di vizio, le rivendicazioni dell'Acquirente sono oggetto di una valutazione del Venditore, che opta innanzitutto per una sostituzione di quanto fornito o una risoluzione del difetto riscontrato. Laddove tale prestazione successiva non sortisca l'effetto desiderato, il Venditore ha diritto a un'ulteriore possibilità di erogazione di tale servizio.
- 7.5. Ove, tuttavia, egli rifiuti tale adempimento o lo esegua con esito negativo, l'Acquirente ha facoltà di richiedere la riduzione del prezzo d'acquisto o la revoca del contratto. Tali clausole non vanno a inficiare eventuali richieste di risarcimento danni.
- 7.6. In caso di transazioni destinate a esportazione, il Venditore non si assume responsabilità alcuna per il fatto che le merci siano esenti da diritti o rivendicazioni di terzi in virtù di proprietà industriale o di altri tipi di proprietà intellettuale, nonché per un'eventuale impossibilità per l'Acquirente di importare la merce nel paese desiderato. Il vaglio delle specifiche in materia di diritti di proprietà nel paese di destinazione è di esclusiva competenza dell'Acquirente. Quest'ultimo si impegna a comunicare per iscritto al Venditore, prima dell'assegnazione dell'ordine, fattispecie avverse in materia di diritto di proprietà, nonché ostacoli all'importazione, quali in particolare embargo, cui la merce soggiace nel paese di destinazione.
- 7.7. Il Venditore non garantisce, fatti salvi i limiti di legge, la composizione o l'inalterabilità della merce. Quanto sopra non va a inficiare la possibilità di far valere eventuali rivendicazioni presso il produttore.
- 7.8. Il Venditore risponde per risarcimenti danni solo in caso di colpa. È esclusa, in tutte le fattispecie in cui la legge lo consenta, qualsivoglia responsabilità del Venditore o dei suoi rappresentanti legali o incaricati per richieste di risarcimenti di danni occorsi per mera negligenza, in particolare per la violazione di obblighi, ritardo della prestazione o prestazione non erogata o effettuata in maniera non conforme al dovuto. Tale condizione non si applica in presenza di mere violazioni di oneri contrattuali fondamentali perpetrate per negligenza, in tal caso infatti la responsabilità del Venditore si limita ai danni menzionati espressamente nel contratto e a quelli diretti prevedibili. Un onere contrattuale essenziale risiede in una fattispecie in cui la violazione attiene a un dovere sul cui adempimento l'Acquirente conta e può lecitamente contare. Per tutte le restanti fattispecie, il Venditore risponde unicamente per dolo e incuria.
- 7.9. Il Venditore non si assume responsabilità alcuna per la regolare (pre)registrazione dei componenti della merce a cura di un fornitore primo ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), qualora l'assenza o l'irregolarità della (pre)registrazione non siano di dominio pubblico. Tale clausola non pregiudica in alcun modo la validità del punto 7.8.

- 7.10. Le rivendicazioni dell'Acquirente in materia di vizi della merce decadono per prescrizione entro un anno a decorrere dalla fornitura della merce, sempre che non siano prescritti per legge termini più lunghi.
- 7.11. In caso di azione di regresso nei confronti del fornitore, i termini di prescrizione di cui agli artt. 445a, 445b, 478 BGB, permangono come ivi definiti, ovvero con una durata di cinque anni a decorrere dalla consegna del bene viziato all'Acquirente.
- 7.12. Le summenzionate limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di danni derivanti da fattispecie ascrivibili al Venditore, passibili di pregiudicare l'incolumità, la salute e la vita stessa, o in presenza di circostanze assoggettate agli oneri di responsabilità di cui alla *Produkthaftungsgesetz* (legge tedesca in materia di responsabilità civile del produttore).

8. Responsabilità totale

- 8.1. Una responsabilità per risarcimento danni che oltrepassi i limiti di cui al punto 7 è esclusa, a prescindere dalla natura giuridica della rivendicazione fatta valere. Tale clausola attiene in special modo a rivendicazioni di risarcimento del danno per *culpa in contraendo*, per altre inosservanze di oneri prescritti o per istanze di risarcimento derivanti da fatti illeciti ai sensi dell'art. 823 BGB.
- 8.2. La limitazione di cui al punto 8.1 si applica anche laddove l'Acquirente esiga, in sostituzione del risarcimento danni, il rimborso di spese inutilmente sostenute.
- 8.3. In tutti quei casi in cui la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Venditore sia esclusa o comunque limitata, detta esclusione e limitazione valgono anche nei confronti della responsabilità personale per risarcimento danni del nostro personale, inclusi rappresentanti e incaricati.

9. Clausola di riservato dominio

- 9.1. Fino all'estinzione di tutti i crediti presenti e futuri (inclusi tutti i saldi da conto corrente) di cui l'Acquirente è debitore nei confronti del Venditore indipendentemente dal fondamento giuridico, quest'ultimo ha diritto alla prestazione di garanzie come descritto nei punti seguenti.
- 9.2. Dette garanzie soggiacciono a uno sblocco su richiesta a cura del Venditore e a discrezione di quest'ultimo, sempre che il loro valore corrente stimato superi di oltre il 20% i crediti garantiti e che detto Venditore non sia in grado di attestare l'inadeguatezza per difetto della soglia di sblocco suindicata.
- 9.3. La proprietà della merce permane al Venditore.
- 9.4. La lavorazione o trasformazione della merce medesima devono sempre aver luogo per conto del Venditore in quanto produttore, senza che a lui derivi obbligo alcuno in tal senso. Laddove la (co)proprietà del Venditore decada in virtù di eventuali obbligazioni, si concorda fin d'ora che la (co)proprietà dell'Acquirente sul singolo bene viene alienata al Venditore in misura proporzionale al suo valore (fatturato). L'Acquirente custodisce la (co)proprietà del Venditore a titolo gratuito. La merce, di

cui al Venditore spetta la (co)proprietà, è designata nel prosieguo come "merce sottoposta a riservato dominio".

- 9.5. Il suindicato punto 9.4 vale su materiali e prodotti forniti dal Venditore a condizione che quest'ultimo non sia assoggettato a oneri ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 ("REACH").
- 9.6. L'Acquirente è autorizzato a distribuire la merce sottoposta a riservato dominio con le usuali procedure delle transizioni commerciali. Eventuali costituzioni in pegno o cessioni a titolo di garanzia non sono ammesse.
- 9.7. L'Acquirente si impegna fin da ora a cedere totalmente eventuali crediti derivanti dalla rivendita o da altre fattispecie danti causa a fondamento giuridico (assicurazioni, illeciti ecc.) relative alla merce sottoposta a riservato dominio; in caso di comproprietà del Venditore su detta merce, la cessione avviene in percentuale sulla base della quota di comproprietà. Il Venditore si dichiara qui concorde a detta alienazione.
- 9.8. L'Acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti alienati per conto del Venditore.
- 9.9. L'autorizzazione alla distribuzione di cui al punto 9.6 e quella alla riscossione sancita al punto 9.8 possono essere oggetto di revoca distinta o congiunta da parte del Venditore, qualora l'Acquirente leda gli obblighi a lui derivanti dai relativi contratti d'acquisto in particolare laddove:
 - 9.9.1. l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento di somme dovute in virtù di accordi commerciali;
 - 9.9.2. l'Acquirente sospenda i pagamenti dovuti o inoltri in prima persona o tramite altri soggetti un'istanza di apertura di procedura di insolvenza sul patrimonio;
 - 9.9.3. un'eventuale procedura di esecuzione forzata sui beni mobili dell'Acquirente non vada a buon fine o sia promossa a suo carico una procedura per il rilascio di una dichiarazione vincolante di nullatenenza;
 - 9.9.4. l'Acquirente non onori una cambiale o un assegno;
 - 9.9.5. si verifichi per qualsivoglia ragione un peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente di entità tale da pregiudicare il soddisfacimento dei diritti derivanti al Venditore dagli accordi commerciali;
 - 9.9.6. l'Acquirente disattenda qualsivoglia onere fondante del contratto nonostante i solleciti ricevuti e il richiamo alla possibilità di revoca del rapporto in essere.
- 9.10. L'Acquirente ha facoltà di esigere la revoca di una scissione come da punto 9.9, qualora e nella misura in cui egli sia in grado di assicurare e attestare l'insussistenza di rischi di ledere gli interessi di garanzia del Venditore.
- 9.11. L'Acquirente è inoltre tenuto a fornire su richiesta al Venditore ogni informazione quanto ai soggetti cui fanno capo in qualità di debitori i crediti alienati e a notificare a questi ultimi l'alienazione di detti crediti secondo i presupposti di cui al punto 9.9.

- 9.12. I crediti garantiti con riserva di proprietà a carico dell'Acquirente divengono immediatamente esigibili qualora il Venditore si avvalga dei diritti descritti al punto 9.9. Laddove criteri di equità lo impongano, è possibile valutare una scadenza ritardata con un adeguato sistema di attualizzazione.
- 9.13. L'Acquirente si impegna ad assicurare con coperture idonee a proprie spese la merce sottoposta a riservato dominio contro furto, danni per rottura, incendio e infiltrazioni d'acqua.
- 9.14. Egli è altresì tenuto ad adottare e ad attestare su richiesta al Venditore tutte le misure necessarie alla costituzione o al mantenimento del riservato dominio o di una garanzia a esso assimilabile secondo il corpus normativo del paese in cui sorge la propria sede o di altro paese di destinazione della merce. La mancata osservanza di quanto sopra dà luogo a un caso di violazione fondamentale del contratto.
- 9.15. Rientra inoltre negli obblighi a carico dell'Acquirente il dovere di immediata notifica al Venditore di costituzioni in pegno o altre fattispecie passibili di pregiudicare i diritti del Venditore sulla merce per interventi di terzi. Gli eventuali costi sopravvenuti ai fini della tutela da interventi di terzi sono a carico dell'Acquirente. Laddove, dopo la ricezione della merce o a valle di una sua successiva cessione, l'Acquirente divenga insolvente, il Venditore ha diritto a esigere il soddisfacimento separato sostitutivo ai sensi dell'art. 48 InsO (*Insolvenzverordnung* - regolamento tedesco per le fattispecie di insolvenza), sempre che le somme con cui i beni sono stati riacquistati non siano già state alienate al Venditore come prescritto al punto 8 e fatti salvi i diritti di proprietà di questo ultimo in conformità all'art. 47 InsO.

10. Forma scritta / foro competente / diritto applicabile

- 10.1. Tutti gli accordi che intercorrono tra il Venditore e l'Acquirente ai fini della fornitura di merci o dell'erogazione di prestazioni a cura del Venditore devono essere redatti in forma scritta. Il rispetto della forma scritta (art. 126 BGB) si considera garantito anche solo con l'inoltro dei relativi documenti in formato testo (art. 126b BGB) in particolare via fax o e-mail, sempre che nell'offerta, nella conferma d'ordine o nelle presenti CGV non sia espressamente menzionata la forma scritta con esclusione del formato testo.
- 10.2. Quale foro competente si riconosce quello di Amburgo. Il Venditore ha tuttavia facoltà di sporgere querela anche presso il foro competente dell'Acquirente o presso qualunque altro tribunale passibile di risultare competente secondo le norme nazionali e internazionali del diritto.
- 10.3. Per qualsivoglia rapporto tra le parti trova esclusiva applicazione il diritto tedesco, eccezion fatta per le disposizioni del diritto privato internazionale e della Convenzione sulla vendita internazionale di beni delle Nazioni Unite, in materia di transazioni internazionali (CISG).
- 10.4. L'invalidità di singole clausole delle presenti CGV non va a inficiare in alcun modo l'efficacia delle restanti disposizioni.